

Città di Canicattì
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

C.so Umberto I n° 59

ORDINANZA N° 54 DEL 24-06-2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n°40 del 08 marzo 2019;

Premesso che:

- nel corso degli anni trascorsi si sono susseguite Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che hanno di volta in volta reiterato, con modificazioni il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;
- ad oggi non vi sono state le condizioni che hanno consentito il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'intera Regione Siciliana.

Considerato che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif. del 11.12.2018 è stato disposto, ai sensi dell' art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante reitera parziale dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 04/Rif. del 07.06.2018;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 – “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- la Disposizione attuativa n. 26 del Presidente della Regione Siciliana del 11 luglio 2016 avente ad oggetto “*Piano Straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale*” che all'art. 4, comma 4, dispone che – *I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni necessarie per definire un “Piano di emergenza della raccolta differenziata”, che contenga, in particolare, l'immediato avvio della frazione “secca” riciclabile dei rifiuti urbani (Carta e Cartone, imballaggi in plastica, Vetro e Alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature necessarie previste dalla*

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione "secca" da differenziata;

- l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif. del 11.12.2018 che testualmente riporta che è "assolutamente necessario implementare tutte le iniziative utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata".

Considerati gli obiettivi di Raccolta Differenziata fissati dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e dalla L.R. n. 9/2010;

Visto il comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif. Del 11.12.2018, che obbliga i comuni, che non svolgono un efficace servizio di Raccolta Differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alla percentuale minima di legge del 65%, a valutare ed attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 e degli artt. 50 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, attivando peraltro anche centri comunali di raccolta.

Considerato che:

- il Comune di Canicatti, non dispone di un'area idonea ed adeguata alla vigente normativa, avente funzione di Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.)
- nelle more della realizzazione di un C.C.R. con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., il Comune di Canicatti, per quanto sopra evidenziato, intende procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n. 08/Rif. del 11.12.2018, la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario, alla realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta;
- nelle more dell'esecuzione della succitata struttura non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta;
- senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;
- la messa in funzione di tale Centro di raccolta provvisorio e temporaneo è ritenuto da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per garantire un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
- questo Comune garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU nel territorio comunale mediante il RTI SEA srl – ISEDA srl – ECOIN srl. affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) "Canicatti-Camastra" per un periodo di sette anni;
- numerosi cittadini segnalano la difficoltà per la dismissione di rifiuti R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- il protrarsi dell'assenza di un luogo deputato al deposito temporaneo di R.A.E.E. nel territorio comunale potrebbe innescare il verificarsi di fenomeni di deposito incontrollato

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

degli stessi e che ciò è da ritenersi potenziale vettore di inconvenienti di natura igienico-sanitaria;

- questo Comune, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 08/Rif. del 11.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, e per una migliore organizzazione della raccolta necessita di posizionare dei cassoni scarrabili o/e ceste ove effettuare deposito temporaneo della seguente frazione merceologica:

- **R.A.E.E. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**

- la differenziazione dei rifiuti comporta comunque una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché una messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dell'avvio a recupero e/o smaltimento;
- ai sensi del D. Lgs. del 25 Luglio 2005 n. 151 e ss.mm.ii. è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema multi consortile, istituito dai produttori di A.E.E. (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) il Centro di Coordinamento R.A.E.E. -C.d.C. R.A.E.E.;
- il C.d.C. R.A.E.E. (consorzio con attività esterna, con sede in Milano in Via Ausonio n. 4, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di Milano con n. 05688180966 ed iscritto al R.E.A. di Milano al n. 1841067) - previsto all'art. 13 comma 8 del D. Lgs. n. 151/2005 - è l'organo istituito per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività;
- il C.d.C. R.A.E.E. ha firmato l'Accordo di Programma A.N.C.I. in data 18 Luglio 2008 che ha decretato definitivamente la sua piena operatività ovvero di razionalizzare il sistema di raccolta dei R.A.E.E., consentendo il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti ai Comuni aderenti al C.d.C. - R.A.E.E.;
- l'Accordo di Programma A.N.C.I. - C.d.C. R.A.E.E. prevede inoltre un "Premio di Efficienza", che viene riconosciuto a quei Comuni/Sottoscrittori che, gestendo consistenti bacini di popolazione, si dimostrano capaci di raggiungere una "soglia minima di buona operatività" (espressa in tonnellate/ritiro);

Visto:

- il D. Lgs. n. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- il seguente raggruppamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), definito con D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 e ss.mm.ii.:
 - R1 - Apparecchiature refrigeranti.
 - R2 - Grandi bianchi.
 - R3 - TV e monitor.
 - R4 - PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro.
 - R5 - Sorgenti luminose.
- l'Accordo di programma Anci - C.d.C. R.A.E.E.

Considerato:

- che questa Amministrazione ha sottoscritto ed accettato in tutte le sue parti lo schema di convenzione del C.d.C. R.A.E.E. per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dei rifiuti R.A.E.E.;

Preso atto:

- che un centro Comunale di Raccolta temporaneo e provvisorio ha dunque una rilevante utilità e necessità di interesse pubblico;
- che è stata individuata quale area idonea per realizzare in via temporanea e provvisoria un centro di raccolta un locale chiuso all'ex mattatoio comunale sito in c.da Calandra del Comune di Canicattì Fg. 70 Part. 226, 238, 239, 240, 241, 230, 231, 145, 146, 227, 229, 233, l'area risulta essere recintata, dotata di cancelli e pertanto sorvegliabili;
- che l'area individuata si presta per la collocazione e il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E., dei contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E., a seguito del completamento del processo di iscrizione da parte del Comune di Canicattì.

Considerato altresì che:

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

- alla luce di quanto precede, l'attuale penalizzazione dei centri di raccolta pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante Ordinanza atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Visti:

- l'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 181 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *"ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero..."*;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- il D. Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);
- altresì, gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 - 178 - 182 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 08/Rif. del 11.12.2018.

Per tutto quanto sopra espresso,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ORDINA

per le regioni meglio precisate in narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la *disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii., l'attivazione per una durata di mesi sei, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del Centro di Raccolta temporaneo e provvisorio dei R.A.A.E. negli spazi esterni e/o interni all'ex mattatoio comunale sito in c.da Calandra del Comune di Canicatti Fg. 70 Part. 226, 238, 239, 240, 241, 230, 231, 145, 146, 227, 229, 233 che risultano essere recintati, dotati di cancelli e pertanto sorvegliabili, mediante la collocazione di cassoni scarrabili o ceste utili ad effettuare il deposito temporaneo dei seguenti rifiuti:

• R.A.E.E. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E. degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E. a seguito del completamento del processo di iscrizione da parte del Comune di Canicatti.

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

La R.I.I. SEA srl - ISEDA srl - ECOM srl., attuataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO), potrà esclusivamente effettuare il deposito temporaneo nel costituendo C.d.C./L.d.R temporaneo e provvisorio di:

- frazione merceologica R.A.E.E. (Rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e televisori, computer piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, Batterie o accumulatori (codici CER 200133e 200134) secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5 e i seguenti codici C.E.R.:

- C.E.R. 200123* – Apparecchiature fuori uso contenenti lorofluorocarburi. C.E.R. 200121* – Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
- C.E.R. 200136 – Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 (R.A.E.E.).
- C.E.R. 200135* – Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti sostanze pericolose.
Altre frazioni merceologiche, mediante specifico provvedimento aggiuntivo, potranno aggiungersi ai rifiuti da poter depositare temporaneamente nel costituendo CdR/LdR temporaneo e provvisorio.

AUTORIZZA

l'ARO alla collocazione dei cassoni scarrabili e/o le ceste necessarie per la frazione di rifiuto innanzi citata;

DISPONE

che il CdR/LdR temporaneo e provvisorio sia utilizzato alle seguenti condizioni:

- i cassoni scarrabili e le ceste utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere rimossi immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;
- divieto assoluto di deposito, ancorché temporaneo, di materiali putrescibili;
- in ossequio al pubblico decoro, qualora necessario, dovranno essere realizzati opportuni approntamenti temporanei per celare alla vista i cassoni scarrabili, ovvero, ove si raggiungesse medesimo risultato, utilizzando cassoni a cielo chiuso o adeguatamente coperti con teli.
- Assoluto divieto di abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto.

Da mandato al Responsabile P.O. 7 di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza.

La cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile della Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che la stessa venga notificata:
 - al Responsabile della Posizione Organizzativa n°4;
 - al Responsabile della Polizia Municipale;
 - a S.E. il Prefetto di Agrigento;
 - al Commissariato di P.S. di Canicatti;

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Canicatti;
al Presidente della Regione Siciliana;
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di legge ricorso al T.A.R. (legge 6 dicembre 1971 n°1034) e/o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199)

Si comunica che i dati personali vengono trattati nel rispetto del D.Lgs n°196/2003.

**Dalla Residenza Municipale
Canicatti, 27 giugno 2022**



Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo

Cod. Fiscale e P. IVA 00179660840

Sito web istituzionale: www.comune.canicatti.ag.it - e.mail.: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it